

Sentenza sull'infortunio di un alunno di scuola elementare in una struttura scolastica

RAVVISATA LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER UN INFORTUNIO OCCORSO AD UN ALUNNO DI SCUOLA ELEMENTARE E CONNESSO A VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del 31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005) - Pres. D'Urso – Rel. Foti - P.M. (Concl. Conf.) Salzano - imp. Sartori e altri

Commento

Le norme di prevenzione degli infortuni sono istituite a tutela dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati ma la violazione alle stesse costituisce colpa nel caso in cui per inottemperanza alle stesse si verifichi un infortunio anche a persone estranee ma che comunque vengano a trovarsi legittimamente nell'ambiente di lavoro. Questa è la massima che discende da questa sentenza ma che costituisce anche una posizione ormai consolidata della Corte di Cassazione espressa già in precedenti altre sentenze.

In tema di lesioni e di omicidio colposi, infatti, il legame causale tra una violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro ed un evento dannoso non può ritenersi escluso sol perchè il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente, o a questi equiparato, dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme essendo sufficiente che il fatto sia di per sé ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse. Viene pertanto ravvisato di conseguenza l'aggravante di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, del codice penale nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 ultimo comma, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità, atipicità e di eccezionalità tanto da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello che in concreto si è verificato.

Articolato è il percorso giudiziario di questa vicenda. All'interno della palestra di una scuola elementare, durante una lezione di educazione motoria alla quale erano interessati gli alunni della quinta classe della stessa scuola un alunno rimaneva ferito mentre, unitamente a due

compagni, spostava una porta di pallamano verso il fondo della palestra ove si trovava l'insegnante. Nel compiere tale operazione la porta si rovesciava e colpiva alla testa l'alunno il quale riportava un trauma cranico di grado A, con frattura temporale destra, secondo quanto accertato dall'ospedale ove il ferito veniva ricoverato con prognosi riservata. Le lesioni riscontrate hanno avuto durata complessiva superiore a quaranta giorni, con postumi permanenti consistenti in ipoacusia e cefalee periodiche.

Avviate le indagini, dirette ad individuare le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità penali, i Carabinieri accertavano che la porta di pallamano che aveva colpito il giovane studente avrebbe dovuto essere fissata al pavimento mediante appositi bulloni filettati. I bulloni, tuttavia, erano stati da diverso tempo rimossi di guisa che era ormai da anni invalso l'uso di spostare le porte all'interno della palestra, secondo le contingenti necessità, sia dagli alunni che dalle varie associazioni sportive che utilizzavano tale palestra.

Gli spostamenti avvenivano secondo il giudizio di quanti utilizzavano le porte senza che alcuno avesse fornito, anche oralmente, disposizioni in merito. Si accertava, altresì, che la rimozione delle porte dai punti fissi di ancoraggio era stata conseguenza dell'allestimento nella palestra qualche anno prima di tre nuove pareti in roccia artificiale.

Essendo la palestra dell'edificio scolastico utilizzata dalla scuola elementare ma anche da una scuola media si procedeva per il reato di lesioni colpose ai danni del piccolo alunno a carico sia del Direttore del Circolo didattico della scuola elementare che del Preside della scuola media, quali dirigenti scolastici, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché per inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, degli artt. 2087 c.c. e 35, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994, non avendo gli stessi adottato misure tecniche ed organizzative dirette ad evitare la presenza di porte di pallamano non ancorate nelle proprie sedi all'interno della palestra durante le lezioni di educazione motoria in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di rovesciamento connesso all'uso di tale attrezzatura e non avendo impedito che questa potesse essere utilizzata per operazioni o in condizioni non adatte, creando così i presupposti per il verificarsi dell'incidente a causa del quale il giovane alunno era rimasto ferito.

Veniva imputato, altresì, il sindaco del Comune, in qualità di proprietario dell'edificio scolastico avente specifica competenza in materia di fornitura di beni e servizi agli edifici scolastici e di custodia di questi, per colpa consistita in imprudenza per non aver verificato le condizioni di sicurezza della palestra dopo l'allestimento di pareti in roccia artificiale e per non aver fornito un giudizio preventivo sull'adeguatezza dei locali in conseguenza delle modifiche effettuate.

Il Tribunale dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei tre imputati per difetto di querela non ritenendo applicabili ai fatti oggetto del procedimento le norme antinfortunistiche. In particolare il giudice di merito, richiamando nella sua sentenza il parere espresso dal Direttore dell'ISPESL, riteneva di non dover considerare la porta di pallamano una «attrezzatura di lavoro» ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo, sostenendo altresì che gli studenti sono equiparati ai lavoratori allorché essi adoperino sostanze, attrezzature e impianti utilizzati comunemente nelle scuole professionali e sperimentali.

Avverso la sentenza del Tribunale veniva proposto ricorso alla Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale il quale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 35 del D. Lgs. n. 626/1994 e dell'art. 2087 c.c. Il Procuratore sosteneva che la palestra di un istituto scolastico deve considerarsi «luogo di lavoro» e che era quindi pienamente applicabile sia l'art. 35 del predetto decreto legislativo che l'art. 2087 del codice civile. La porta di pallamano, secondo lo stesso, doveva necessariamente considerarsi «attrezzatura di lavoro», ai sensi dell'art. 34 del predetto decreto, trattandosi di strumento utilizzato nello svolgimento di attività lavorativa.

Pur essendo vero, sosteneva ancora il ricorrente, che lo studente non assumeva la qualifica di «lavoratore dipendente», è altresì però vero che tale qualifica veniva assunta dall'insegnante la quale doveva certo ritenersi, in rapporto al dirigente scolastico, lavoratore dipendente e dunque destinatario di tutte le garanzie dettate a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese quelle relative alle attrezzature a disposizione del lavoratore e nel caso di specie le porte di pallamano. L'incidente secondo il ricorrente era avvenuto perciò per un comportamento colposo degli imputati ritenuti responsabili dell'accaduto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica ed accogliendo la sua istanza ha annullata la sentenza impugnata disponendo il rinvio degli atti alla Corte di Appello per una sua nuova espressione.

La Corte di Cassazione ha posto in evidenza che non v'è alcun dubbio circa la qualificazione di «luogo di lavoro» della palestra scolastica, in quanto luogo ove si svolge l'attività lavorativa di insegnamento della disciplina di «educazione motoria», e che essa in conseguenza è soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, invero, estende espressamente l'ambito di applicazione di detta normativa anche agli «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado», sia pure «tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato». Con riferimento a tali ambienti, dunque, secondo la Cassazione, «*devono*

ritenersi applicabili le disposizioni dettate dall'art. 35 del predetto decreto legislativo che impongono al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute (comma 1), ma anche di attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (comma 2)».

La Corte di Cassazione ha posto in evidenza, inoltre, che non v'è neanche dubbio circa la qualificazione di «attrezzatura di lavoro» delle porte di pallamano. *“L'art. 34 dello stesso decreto legislativo, invero, specifica che, ai fini della normativa antinfortunistica, per attrezzatura di lavoro deve intendersi ... qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Formula con la quale si è, evidentemente, inteso ricomprendere qualsiasi strumento utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e dunque anche la porta di pallamano che certamente è, quantomeno per il docente di educazione motoria, uno strumento» attraverso il quale egli svolge il proprio lavoro”.*

La suprema Corte ha quindi ritenuto esistente la violazione della norma, sopra già riprodotta, che impone al datore di lavoro da un lato di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate anche ai fini della sicurezza e della salute di chi le utilizza e dall'altro di porre in essere ogni possibile misura che fosse idonea a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di tali attrezzature e ad impedirne l'uso non corretto. Di conseguenza secondo la Sez IV, *“nel caso di infortunio del quale, in tale contesto, dovesse rimanere vittima un lavoratore (come, ad esempio, l'insegnante di educazione motoria o l'addetto alla pulizia dei locali), eventuali addebiti di natura penale che dovessero essere rivolti al datore di lavoro non potrebbero che essere aggravati, nell'ipotesi di lesioni personali, nei termini specificati sub terzo comma dell'art. 590 c.p.”.*

In merito alla estensione poi dell'applicazione delle norme di prevenzione infortuni oltre che ai dipendenti anche a terzi estranei al rapporto di lavoro la Corte di Cassazione si è espressa nel senso affermativo *“Se è vero, infatti, che l'alunno non può, evidentemente, essere ritenuto, con riferimento ai fatti oggetto del processo, lavoratore dipendente, e che a questo egli non può essere equiparato, nei termini previsti dagli artt. 2, c. 1 sub a) del D. Lgs. n. 626/1994 e 1, c. 2 del D.M. n. 382/1998 del Ministero della Pubblica Istruzione, che una tal equiparazione stabiliscono solo nei riguardi di studenti il cui insegnamento preveda la frequenza e l'utilizzo di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, e che dunque adoperino, in concreto, le medesime attrezzature ed impianti normalmente utilizzati dai lavoratori sul posto di lavoro, condizione che non può certo attribuirsi all'alunno infortunato, è*

tuttavia altrettanto vero che ciò non basta per escludere costui dalle garanzie dettate dalla citata normativa. Egli, infatti, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, era tuttavia legittimamente presente nella palestra per partecipare alla lezione di educazione motoria, nel corso della quale ha patito l'incidente dal quale ha riportato lesioni, di guisa che, ove l'incidente dovesse ricondursi alla mancata osservanza, da parte del datore di lavoro e di chiunque altro abbia colposamente cooperato nella produzione dell'evento, delle norme per la prevenzione degli infortuni, eventuali responsabilità penali non potrebbero che ritenersi aggravate ai sensi della predetta normativa.

“In realtà, - aggiunge ancora la Corte di Cassazione - l'art. 590 terzo comma, c.p. fa generico riferimento a fatti 'commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro', senza limitarne l'applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. Tale norma non è per nulla collegata alla qualità del soggetto che riporta le lesioni, bensì all'esposizione a rischio di quanti, dipendenti o no, si trovino legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa”.

La Corte di Cassazione ha tenuto altresì a precisare che in più occasioni ha “avuto modo di affermare che, in tema di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso, legame che non può ritenersi escluso sol perchè il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ult. comma, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. n. 6025/89). A tali principi questa Corte intende uniformarsi, di guisa che, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la fattispecie delittuosa contestata agli odierni imputati deve ritenersi aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 590 c.p., e dunque perseguibile anche in assenza di querela, secondo quanto prevede l'ultimo comma dello stesso articolo”.